# REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

### Capo I Definizioni e principi generali

### Articolo 1 (Definizioni)

- 1.1 Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a) "decreto trasparenza": il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
  - b) "Autorità": l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  - c) "Presidente": il Presidente dell'Autorità;
  - d) "Componente": il singolo Componente dell'Autorità;
  - e) "Collegio": il Presidente e i Componenti dell'Autorità;
  - f) "sito istituzionale": sito web dell'Autorità all'indirizzo www.autorita.energia.it;
  - g) "pubblicazione": si intende la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Autorità dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività della stessa, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

### Articolo 2 (Oggetto del regolamento)

2.1 Le disposizioni del presente regolamento individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Autorità.

### Articolo 3 (Principio generale di trasparenza)

- 3.1 La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Autorità, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse ad essa assegnate.
- 3.2 La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, ove applicabile, di segreto d'ufficio, di segreto professionale, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, nonché della normativa europea di settore riguardante la non

ostensibilità di informazioni, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

### Articolo 4 (Pubblicità, diritto alla conoscibilità e riutilizzabilità)

4.1 I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente regolamento sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli, citandone la fonte e rispettandone l'integrità, alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo di documenti nel settore pubblico di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. I dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

# Articolo 5 (Limiti alla trasparenza)

- 5.1 Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 4, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
- 5.2 La pubblicazione nel sito istituzionale dell'Autorità di dati relativi ai componenti del Collegio e ai responsabili titolari degli uffici dell'Autorità è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
- 5.3 L'Autorità può disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non ha l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.
- 5.4 Nei casi in cui è prevista la pubblicazione di atti o documenti, l'Autorità provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.
- 5.5 Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e gli esiti delle valutazioni sono rese accessibili dall'Autorità. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione,

idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003.

# Articolo 6 (Qualità delle informazioni)

- 6.1 L'Autorità garantisce la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'Autorità, l'indicazione della loro provenienza e la loro riutilizzabilità.
- 6.2 L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

## Articolo 7 (Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione)

- 7.1 I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente regolamento sono pubblicati tempestivamente e in ogni caso non oltre i tre mesi decorrenti dalla formazione dell'atto, sul sito istituzionale dell'Autorità.
- 7.2 I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono mantenuti aggiornati con cadenza annuale.
- 7.3 I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per i periodi di tempo stabiliti dall'Autorità con separata deliberazione, anche per categorie di dati e tenuto conto delle specifiche finalità di pubblicazione, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e, in ogni caso, fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente o dal presente regolamento.
- 7.4 Non sono oggetto di pubblicazione le notizie, i dati, le informazioni e i documenti riservati ai sensi di norme speciali di leggi.

### Articolo 8 (Accesso alle informazioni pubblicate nel sito istituzionale)

- 8.1 Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito istituzionale dell'Autorità è collocata un'apposita sezione denominata «Autorità Trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione. L'Autorità può disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Autorità Trasparente» relativamente ai dati personali, anche contenuti in documenti.
- 8.2 Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 7, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono cancellati dal sito e conservati in appositi archivi.

### Capo II Trasparenza e accesso civico

# Articolo 9 (Programma triennale per la trasparenza e l'integrità)

- 9.1 L'Autorità, previa consultazione pubblica dei soggetti interessati, ivi incluse le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative necessarie per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
- 9.2 Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 31, comma 3.
- 9.3 L'Autorità pubblica sul proprio sito istituzionale nella sezione «Autorità Trasparente» il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione.
- 9.4 Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con il Piano strategico triennale dell'Autorità e la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce uno degli Obiettivi strategici dell'Autorità e si traduce nella definizione di obiettivi organizzativi ed individuali.

#### Articolo 10

# (Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale)

10.1 L'Autorità pubblica sul proprio sito istituzionale i riferimenti normativi, con i relativi link alle norme di legge che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le comunicazioni, i regolamenti e le istruzioni emanati dall'Autorità e ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano i compiti istituzionali dell'Autorità o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

### Articolo 11

### (Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione dell'Autorità)

- 11.1 L'Autorità pubblica e aggiorna le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi a:
  - a) componenti del Collegio;
  - b) articolazione degli uffici, competenze e risorse finanziarie a disposizione di ciascuna unità di primo livello, nomi dei responsabili dei singoli uffici;

- c) illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'Autorità, mediante l'organigramma;
- d) elenco dei numeri di telefono nonché caselle di posta elettronica istituzionali e caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali dell'Autorità.

# (Obblighi di pubblicazione concernenti il Presidente e i singoli componenti del Collegio dell'Autorità)

- 12.1 Con riferimento al Presidente e ai singoli Componenti del Collegio, l'Autorità pubblica i seguenti documenti ed informazioni:
  - a) l'atto di nomina o gli estremi identificativi dell'atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico;
  - b) il curriculum vitae;
  - c) i compensi spettanti;
  - d) gli eventuali altri incarichi e posizioni con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- 12.2 L'Autorità pubblica i dati, di cui al precedente comma 1, entro tre mesi dalla nomina e fino alla cessazione dell'incarico. Successivamente alla cessazione dell'incarico, i documenti, le informazioni e i dati sono cancellati dal sito e conservati in appositi archivi.

### Articolo 13

# (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza)

- 13.1 L'Autorità pubblica e aggiorna le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza, con facoltà di pubblicare in forma aggregata le informazioni relative alle posizioni non apicali:
  - a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
  - b) il curriculum vitae;
  - c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
  - d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
- 13.2 La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei all'Autorità, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. L'Autorità pubblica e mantiene aggiornati sul sito istituzionale gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

- 13.3 In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al precedente comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
- 13.4 L'Autorità pubblica i dati, di cui al precedente comma 1, entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e fino alla cessazione dell'incarico. Successivamente alla cessazione dell'incarico, i documenti, le informazioni e i dati sono cancellati dal sito e conservati in appositi archivi.

### (Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale)

- 14.1 L'Autorità pubblica ed aggiorna annualmente i dati relativi alla dotazione organica, al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e con la specificazione del personale assunto con contratto a tempo determinato.
- 14.2 L'Autorità pubblica il testo del regolamento del personale e ordinamento delle carriere e l'elenco degli accordi negoziali concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale.
- 14.3 L'Autorità pubblica ed aggiorna trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale.

### Articolo 15

### (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti)

15.1 L'Autorità pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

### Articolo 16 (Bandi di concorso)

- 16.1 Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, l'Autorità pubblica i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'Autorità.
- 16.2 L'Autorità pubblica e tiene costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

#### Articolo 17

# (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e all'attribuzione di premi al personale)

17.1 L'Autorità pubblica i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e dei premi effettivamente distribuiti.

17.2 L'Autorità pubblica i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.

#### Articolo 18

### (Obblighi di pubblicazione concernenti le procedure e i provvedimenti di affidamento di lavori, servizi e forniture)

- 18.1 L'Autorità pubblica e mantiene aggiornati documenti, informazioni e dati relativi alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso di pluralità di affidamenti di modesta entità, nei confronti del medesimo contraente, l'Autorità procede alla pubblicazione di una informazione aggregata dei relativi contratti fino alla concorrenza di euro 20.000, che in ogni caso indichi tutte le informazioni richieste dalla normativa di settore oltre a quelle indicate nel successivo comma 2.
- 18.2 Fermi restando gli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'Autorità pubblica, per ciascuna procedura di affidamento, una scheda sintetica nella quale sono riportati la struttura proponente, l'oggetto del lotto, la procedura di scelta del contraente, l'elenco degli operatori che partecipano alle procedure, l'indicazione degli operatori aggiudicatari, l'importo della aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate.

#### Articolo 19

### (Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa)

19.1 L'Autorità organizza e pubblica con cadenza annuale i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività e per tipologia di procedimento.

# Articolo 20 (Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo)

20.1 L'Autorità pubblica i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno sia in forma integrale che in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

#### Articolo 21

### (Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio)

21.1 L'Autorità pubblica le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

### (Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'Autorità)

22.1 L'Autorità pubblica, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.

#### Articolo 23

### (Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento)

23.1 L'Autorità pubblica, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».

#### Articolo 24

### (Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti di competenza dell'Autorità)

- 24.1 L'Autorità pubblica gli atti di avvio dei procedimenti amministrativi, deliberati dal Collegio, in cui sono riportate le informazioni concernenti:
  - a) l'oggetto del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili:
  - b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
  - c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica del responsabile del procedimento;
  - d) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
  - e) il termine fissato per la conclusione del procedimento e ogni altro termine procedimentale rilevante;
  - f) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 25.
- 24.2 L'Autorità pubblica i provvedimenti finali di chiusura del procedimento, con l'indicazione degli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato nei confronti del provvedimento finale.
- 24.3 Per i procedimenti ad istanza di parte, l'Autorità pubblica sul proprio sito gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, i recapiti telefonici e le caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze.
- 24.4 L'Autorità non può richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'Autorità non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

# (Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici)

25.1 L'Autorità pubblica e specifica nelle richieste di pagamento i codici identificativi del pagamento e i codici IBAN identificativi del conto di pagamento.

### Articolo 26

# (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e alle società a capitale interamente pubblico)

- 26.1 L'Autorità pubblica e aggiorna annualmente l'elenco degli enti pubblici e delle società a capitale interamente pubblico di cui si avvale per l'esercizio dei propri poteri ovvero affidatari di specifiche funzioni strumentali rispetto all'attività di regolazione svolta dall'Autorità nei settori di competenza.
- 26.2 Nel sito dell'Autorità è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti pubblici di cui al precedente comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15 del decreto trasparenza.

#### Articolo 27

### (Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese)

- 27.1 L'Autorità pubblica:
  - a) una sintetica descrizione delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese;
  - b) il link al testo dei provvedimenti del Collegio relativi agli esiti dei controlli svolti.

#### Articolo 28

# (Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati)

28.1 L'Autorità, con successiva deliberazione, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, individua le tipologie di atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, attribuzione di vantaggi economici ed ausili finanziari a persone fisiche, imprese ed enti pubblici e privati, di propria competenza, ai fini dell'attuazione dell'art. 26 del decreto trasparenza, tenuto conto delle specificità del proprio ordinamento.

# Articolo 29 (Accesso civico)

29.1 L'obbligo previsto nel presente regolamento in capo all'Autorità di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

- 29.2 La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente che non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'Autorità di cui all'articolo 31.
- 29.3 L'Autorità, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto del presente regolamento, l'Autorità indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
- 29.4 La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 31, comma 5.

# Articolo 30 (Differimento nella pubblicazione di documenti, informazioni e dati)

30.1 In presenza di motivate esigenze di riservatezza o di segreto istruttorio, l'Autorità può differire, totalmente o parzialmente, con provvedimento motivato, la pubblicazione di documenti, informazioni e dati altrimenti previsti dal presente regolamento.

### Capo III Il Responsabile della trasparenza

# Articolo 31 (Responsabile per la trasparenza)

- 31.1 Il Collegio nomina con delibera il Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile». Il nominativo del Responsabile è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Autorità degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Collegio, al Nucleo interno di Valutazione dell'Autorità e al titolare del potere di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
- 31.2 Il Responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.
- 31.3 I responsabili degli Uffici dell'Autorità garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.
- 31.4 Il Responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.
- 31.5 In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dal presente regolamento, al responsabile delle funzioni disciplinari, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al Collegio ed al Nucleo di valutazione ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

### Capo IV **Disposizioni finali**

### Articolo 32 (Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni)

- 32.1 L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale del Responsabile e dei responsabili degli Uffici di cui all'articolo 31, comma 3.
- 32.2 Il Responsabile e i responsabili degli Uffici di cui all'articolo 31, comma 3 non rispondono dell'inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma 1 se provano che tale inadempimento è dipeso da causa a essi non imputabile.

# Articolo 33 (Tutela giurisdizionale)

33.1 Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dal presente regolamento sono disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

# Articolo 34 (Entrata in vigore)

34.1 Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, ad eccezione dell'articolo 27, comma 1, lettera b), il quale entra in vigore alla data stessa della pubblicazione.